



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. [redacted] i	PRESIDENTE Rel.
Dott. [redacted]	CONSIGLIERE
Dott.ssa [redacted]	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro [redacted] / [redacted] R.G.L.

promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., (c.f. 80078750587) in persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via. Ciro il Grande 21, elettivamente domic. in Torino, via Arcivescovado n.9, nell'Ufficio Legale dell'Inps presso [redacted] che, unitamente e disgiuntamente al [redacted] lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 per atti [redacted]

[redacted]

APPELLANTE

20

PER MODELLO ATE Serial#: 48088ac22
Firmato D. [redacted] Data: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3664e4563730702e4b1ba25a5d1e88c - Firmato D.



CONTRO

T. [REDACTED], (c.f. [REDACTED]), res.te in [REDACTED], rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso in appello dall'Avv. Paola Dafne Maria Cipolla del Foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliato per le sole notifiche cartacee presso lo studio del domiciliatario Avv. Dalla Mutta Fabrizio in Torino, Corso Tazzoli n.215/13

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 7.7.2021

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 19.10.2021

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ordinario e d'urgenza ex art.700 c.p.c. depositato avanti al tribunale di Verbania il sig. [REDACTED] ha citato in giudizio l'INPS e ha chiesto in via d'urgenza ed all'esito di giudizio ordinario il riconoscimento del diritto a fruire di congedo straordinario ex art.42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, al fine di assistere la madre in condizione di grave disabilità con condanna dell'Istituto a corrispondere la relativa indennità ed a riconoscere la connessa contribuzione figurativa.

Avendo presentato la domanda in data 26.10.2020 per il periodo

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3664e4563730702e4b1faa25a5d1e38c - Firmato Da: [REDACTED] Emissione Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48088ec2205

1.11.2020 -12.10.2021 respinta dall'Inps in quanto non residente con la madre, ha rilevato che la disposizione invocata richiede unicamente la convivenza con la persona da assistere e la Corte Costituzionale (sent. 232/18) ha stabilito che la convivenza può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio a favore del tribunale di Busto Arsizio, nel merito ha contestato la domanda chiedendone la reiezione.

Il tribunale ha accolto la domanda in sede cautelare con ordinanza del 27.5.2021.

Nel giudizio di merito, sentiti alcuni testi, con sent. n.90/2021 del 16.6.2021 ha ribadito l'accoglimento della domanda ponendo a carico dell'Inps le spese di lite.

Ha proposto appello l'INPS cui ha resistito [REDACTED]

All'udienza del 25.11.2021, all'esito della camera di consiglio, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'Inps, ha accolto la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:

- Il presupposto normativo per l'attribuzione del beneficio di cui all'art.42, comma 5 D.Lgs. 151/2001, è la convivenza del lavoratore con il soggetto disabile;
- "La convivenza non necessariamente coincide con la



residenza anagrafica, la quale ha valore presuntivo e può essere superata con prova contraria (cfr. Cass. 24422/2006; 5726/2002)";

- Nel caso di specie la documentazione prodotta dal ricorrente e l'audizione dei testi hanno dimostrato la situazione di convivenza del sig. [redacted] con la madre disabile, per cui il ricorso merita accoglimento.

Con motivo preliminare l'Inps insiste nell'eccezione di incompetenza per territorio a favore del tribunale di Busto Arsizio.

L'eccezione è infondata, posto che il primo giudice ha deciso la questione di competenza territoriale allo stato degli atti, che l'art.444 c.p.c. prevede la competenza del tribunale nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore, che il sig. [redacted], al momento dell'instaurazione del giudizio, era residente in [redacted] (), Comune compreso nella circoscrizione del tribunale di [redacted] a presso cui la causa è stata correttamente instaurata.

Nel merito l'Istituto censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di dissociare il requisito della convivenza da quello della residenza. Rileva che, in conformità con il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per stabilire la sussistenza del requisito della convivenza occorre fare riferimento alla residenza ovvero allo schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 DPR 233/89, mentre la tesi sostenuta dal primo giudice comporterebbe difficoltà di



accertamento in fase amministrativa ed il proliferare dei giudizi.

Anche i profili di merito sono infondati.

Per sostenere l'orientamento diretto ad accogliere la pretesa del sig. [REDACTED], il primo giudice cita alcune sentenze della Suprema Corte che valorizzano la distinzione tra residenza anagrafica 'formale' e residenza effettiva, attribuendo rilievo alla seconda nozione quale risultante della prova contraria ritualmente raccolta.

Tale distinzione, e la necessità di privilegiare i dati di effettività rispetto a quelli formali, vale a maggior ragione nella fattispecie qui esaminata, ove l'art.42, comma 5, invocato dal [REDACTED], per l'attribuzione del diritto al congedo di cui alla L.53/2000, richiede unicamente la situazione di convivenza con il familiare soggetto con handicap grave, mentre non assume alcun rilievo la coincidenza delle residenze anagrafiche.

Quanto alla sent. n.232 del 7.12.2018 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di fruizione dei congedi/permessi di cui si discute anche ai figli inizialmente non conviventi a condizione che la convivenza si instauri anche in periodo successivo, purchè prima che inizi la fruizione del congedo, non si traggono spunti a favore della tesi 'formale' adottata dall'Inps, mentre, al contrario, la pronuncia, nel riferirsi alla convivenza ed al momento del suo instaurarsi, conferma la rilevanza della caratteristica fattuale e sostanziale della nozione.

Come ha rilevato il primo giudice, l'istruttoria condotta mediante l'audizione dei testimoni [REDACTED] Graziella, [REDACTED] Fabio ed



Emilia [REDACTED]) ha confermato che nel periodo di causa il sig. [REDACTED] era effettivamente convivente presso la madre, nell'abitazione di quest'ultima sita nel comune di Caronno [REDACTED].

Occorre infine annotare che, al fine di saldare il dato effettivo con le risultanze formali, con atto del 14.10.2020, e quindi prima della domanda di congedo straordinario (del 26.10.2020), il sig. [REDACTED], ha presentato l'istanza per l'iscrizione nell'anagrafe temporanea del Comune di [REDACTED] ([REDACTED]), all'indirizzo di residenza della madre, in via [REDACTED] n. [REDACTED].

Per le ragioni esposte l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro [REDACTED] oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del

contributivo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 25.11.2021

IL PRESIDENTE Est.

[redacted signature]